

## Privacy e cancellazione dei dati del lavoratore al termine del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 17399 del 1 Settembre 2015 , ha definito che il dipendente che si dimette o viene licenziato dal proprio posto di lavoro (sia che si tratti di azienda, che di studio professionale o di qualsiasi altra realtà lavorativa) ha diritto, dietro semplice richiesta, alla immediata cancellazione del suo nome e cognome dal sito del datore.

La Corte Suprema, esprimendosi in tema di privacy, ha voluto chiarire a chiare lettere che il diritto ad essa relativo consente a chiunque, in qualsiasi momento, di revocare il consenso al trattamento dei dati.

## II fatto

La controversia traeva origine dalla richiesta, da parte di una lavoratrice, al tribunale di primo grado di ordinare l'oscuramento dei propri dati personali, che assumeva illecitamente trattati dalla società ex datrice di lavoro ( nello specifico una struttura sanitaria presso la quale aveva prestato attività professionale) per avere mantenuto sul sito internet il collegamento del suo nome alla società, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto lavorativo e nonostante che, con raccomandata a mezzo del proprio difensore, l'avesse diffidata a rimuovere ogni riferimento alla sua persona dai siti web riconducibili alla predetta società.

Nella richiesta, la lavoratrice chiedeva un risarcimento per i danni non patrimoniali che aveva in conseguenza di ciò subito.

Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo che non risultasse integrata la fattispecie di illecito trattamento di dati personali, non sussistendo l'elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, vale a dire il perdurante trattamento di dati in presenza di una revoca del consenso da parte dell'interessato, dal momento che non era valida la revoca contenuta nella diffida effettuata dalla lavoratrice, in quanto proveniva dal legale della parte; inoltre, non era stata offerta la prova del danno non patrimoniale lamentato.

Avverso questa sentenza la lavoratrice, ricorreva per cassazione, lamentando la violazione delle norme in materia di revoca del consenso al trattamento dei dati personali,





avendo il giudice di merito disconosciuto il principio della libertà della forma della revoca, nel rispetto dell'unico requisito dell'idoneità del mezzo prescelto rispetto allo scopo perseguito.

Oltre a ciò, la ricorrente denunciava contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto che la revoca dovesse avere gli stessi requisiti di forma richiesti per il consenso al trattamento dati e, allo stesso tempo, che non fosse ammissibile la revoca per fatti concludenti di un consenso prestato per fatti concludenti.

## La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso.

I Giudici Supremi , nelle motivazioni , esprimevano l'assunto per il quale "le modalità con cui può essere revocato il consenso, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, possono essere varie e anche diverse da quelle concretamente utilizzate per la manifestazione dello stesso, purché esprimano senza formalità la volontà dell'interessato".

La ragionevolezza di quanto sopra era dimostrata , secondo la Corte , da un'analisi dei d.lgs. n. 196 del 2003, il cui art. 23, citato nella sentenza impugnata, "si limita a prevedere che il consenso (che deve essere riferito "ad un trattamento chiaramente individuato") debba essere "espresso", cioè provenire dall'interessato in modo esplicito, anche se non necessariamente in forma scritta, ma solo "documentato per iscritto" (terzo comma), mentre è solo il consenso al trattamento di dati sensibili che deve essere "manifestato in forma scritta" (quarto comma)". Inoltre, proseguivano i Giudici , ai fini della revoca del consenso, l'art. 8 stabilisce che i diritti di accesso ai dati, anche al fine di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati, sono esercitati con richiesta "senza formalità" al titolare o al responsabile "anche per il tramite di un incaricato".

Pertanto, concludeva la Corte, il principio di diritto, al quale il giudice di merito doveva attenersi nel giudizio di rinvio, era che la revoca del consenso al trattamento dei dati personali poteva essere espressa dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un legale di fiducia.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva accolto.





## In definitiva

La Corte di legittimità ha sottolineato che chi intende revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali non è obbligato ad effettuare la revoca con le identiche modalità con cui è stato dato il consenso.

Quindi, le modalità con cui si può revocare il consenso, possono essere varie e anche diverse da quelle concretamente utilizzate per la manifestazione dello consenso stesso in quanto l'importante è esprimere la volontà della persona in modo chiaro , non richiedendo la legge particolari formalità a tal fine.







RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi